

Accordo-quadro Consiglio Nazionale delle Ricerche - SYNLAB SDN S.p.A. IRCCS

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

la SYNLAB SDN S.p.A. IRCCS, con sede in Napoli alla via Francesco Crispi n. 8 80121, rappresentata dal Presidente del CdA e Legale Rappresentante Dott. Fabio Tedeschi, autorizzato alla firma in forza della carica;

PREMESSO CHE

a) la SYNLAB SDN IRCCS è stata riconosciuta e successivamente confermata come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 14/11/2019 nella disciplina Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata e che la stessa svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento;

b) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. al comma 6 dell'art. 12 bis prevede che – riguardo alle ricerche programmate dagli IRCCS – *“alla realizzazione dei progetti... possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università...”*;

c) il Consiglio Nazionale delle Ricerche è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, *“per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari...”* (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

d) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

e) in particolare, le Parti si propongono d'istituire una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

f) attraverso tale *Piattaforma* il CNR parteciperà ai programmi di ricerca degli IRCCS dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS medesimo nell'ambito di programmi di ricerca supportati dal Ministero della Salute;

g) attraverso tale *Piattaforma* l'IRCCS parteciperà ai programmi di ricerca del CNR, dietro accordo con gli Istituti coinvolti nella piattaforma, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca/MIUR;

h) l'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra IRCCS e CNR intende potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorendo le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area

medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

PRECISATO CHE

per "ricercatore" del CNR s'intendono ricercatori del CNR;

- a) per "ricercatore" dell'IRCCS s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell'IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- b) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra la SYNLAB SDN SpA IRCCS e il CNR ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs.vo n. 512/1992 e dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l'espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra parte e viceversa;
- c) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- d) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso l'IRCCS di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-CNR*", di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*.

Tale *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da eventuali altri accordi IRCCS - CNR approvati dalla Regione per gli aspetti di clinicizzazione del personale CNR, sulla base della normativa vigente.

Tale *Piattaforma* ha come finalità di facilitare la collaborazione tra CNR e IRCCS in programmi congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Ente.

In particolare, le parti sono impegnate:

- a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- d) a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica, coinvolgendo l'IRCCS nelle sue competenze formative.

2. Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute nell'ambito del riconoscimento dell'IRCCS [**Allegato 1**] per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che è: Diagnostica.

Tale area scientifica e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 2.

3. In particolare CNR e IRCCS, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

ricerche scientifiche;

compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa e dei regolamenti interni delle Parti;

scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;

organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

4. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla *Piattaforma* sono articolati in Sezioni. Le risorse umane, strumentali e logistiche della *Piattaforma* saranno definite con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS e Istituti stessi ed aggiornati dai Direttori di Istituto di cui all'art. 2. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

5. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla *Piattaforma*, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e del CNR coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico rispettivamente dell'IRCCS e del CNR. Eventuali attrezzature, acquisite dall'IRCCS e allocate presso la *Piattaforma* o acquisite dal CNR e allocate presso la stessa *Piattaforma* rimarranno di proprietà dell'IRCCS o del CNR; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diversa convenzione pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

6. L'elenco delle strutture di ricerca CNR coinvolte nelle attività di ricerca della *Piattaforma* è definito nella **Tabella 1**. I ricercatori referenti delle attività progettuali congiunte saranno individuati dai Direttori degli Istituti indicati in Tabella 1,

Art. 2 – Direttore scientifico dell'IRCCS

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della *Piattaforma*, concordando con i Direttori degli Istituti di ricerca del CNR coinvolti le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuove strutture di ricerca del CNR o eventuali variazioni delle stesse, il Presidente del CNR o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato, d'intesa con il Direttore Scientifico IRCCS e con i Direttori dei Dipartimenti CNR coinvolti.

2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo il Presidente del CNR designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per l'IRCCS è il Direttore scientifico.

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata, dal delegato-referente designato dal Presidente e dal Direttore scientifico dell'IRCCS, sentiti per ogni linea di ricerca i Direttori delle strutture di Ricerca del CNR interessati, con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e agli organi di governo dell'Ente di ricerca e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare per le attività previste nella *Piattaforma* il personale del CNR per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e il Direttore dell'Istituto CNR interessato, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale CNR;
- f) a sostenere i costi generali della struttura.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro il Consiglio Nazionale delle Ricerche s'impegna:

- a) ad ospitare temporaneamente presso gli Istituti di cui alla **Tabella 1** il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore dell'Istituto CNR e Direttore scientifico;
- b) a definire mediante accordo tra le parti modalità di cofinanziamento delle convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi di Istituto, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
- d) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi degli Istituti di cui alla **Tabella 1** per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore dell'Istituto stesso.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori dell'IRCCS o, in base a specifiche esigenze presso le Sezioni/Unità Operative di Ricerca degli Istituti CNR indicati in **Tabella 1**.

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore dell'Istituto CNR coinvolto e saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti.

Art. 6 – Norme relative al personale CNR coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

I Ricercatori del CNR che saranno coinvolti nella *Piattaforma di ricerca congiunta*, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore dell'Istituto e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno attività di ricerca scientifica congiunta nell'ambito delle linee di ricerca previste; la partecipazione in *Piattaforma* è incompatibile con affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano il CNR e l'IRCCS firmatari del presente Accordo-quadro.

Il personale del CNR inserito nella *Piattaforma* potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, l'individuazione dei ricercatori da assegnare alla *Piattaforma* è di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR coinvolto, sentito il Dipartimento di afferenza; per poter essere inseriti

nell'elenco dei ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è necessaria l'intesa con il Direttore scientifico dell'IRCCS.

E' facoltà della Direzione scientifica, d'intesa con il Direttore dell'Istituto CNR di afferenza, individuare per il personale CNR, qualora operante in via esclusiva presso la Piattaforma, specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute.

3. E' altresì facoltà dell'IRCCS di correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa dell'IRCCS, alla quale incorre l'obbligo a norma di legge di comunicare al CNR quanto corrisposto.

Art. 7 – Personale CNR che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

1. Può sempre partecipare, non in via esclusiva, alle attività della *Piattaforma* il personale CNR delle Unità Operative di Ricerca-UOR degli Istituti indicati nella **Tabella 1**; tali Istituti non sono parte della *Piattaforma* nell'ambito delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS; trattandosi di mera attività di ricerca l'identificazione dei ricercatori coinvolti e il relativo nulla osta, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR di afferenza, sentito il relativo Dipartimento.

2. Altro personale CNR, oltre quello individuato e poi aggiornato nella **Tabella 1**, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS partecipante alla *Piattaforma* svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Direttore dell'Istituto per quanto attiene i ricercatori dell'Istituto stesso.

3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture CNR al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e la libera circolazione di tali dati*), nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell'altra Parte coinvolti nella *Piattaforma* siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali al presente Accordo-quadro, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza adeguati al rischio di diffusione impropria.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alla Piattaforma e il CNR relativamente agli Istituti indicati nella Tabella 1.
2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale.
3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e CNR frequentante la *Piattaforma* ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.
4. L'IRCCS è garante della “*formazione generale*” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la *Piattaforma*, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della *Piattaforma*.

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* sono ascrivibili ai ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. L'ordine degli autori negli articoli scientifici è stabilito dal coordinatore della ricerca; in caso di contestazioni decide il Direttore scientifico, acquisito il parere del Direttore dell'Istituto CNR-relativamente ai ricercatori CNR.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dal personale del CNR affiliato all'IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Dipartimento di... e CNR, Istituto...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dal CNR è “Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento/Laboratorio/altro....”
3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni CNR ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione *standard* dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è “IRCCS SYNLAB SDN S.p.A.”.
4. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori delle Parti, differenziati per l'IRCCS e per il CNR in funzione del contributo apportato, ai sensi della vigente legislazione in materia e in particolare riguardo agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e s.m.i.

Art. 12 – Compliance D. Lgs. 231/2001

IRCCS SYNLAB SDN, facente parte del gruppo Synlab, svolge la propria attività in piena conformità con quanto previsto dal Decreto 231/01 e dal Codice di Condotta e linee guida anticorruzione del Gruppo Synlab. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il CNR dichiara:

di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;

di aver preso visione sul sito <https://www.synlab.it> delle norme del Codice di Condotta e delle linee guida anticorruzione del gruppo;

di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e/o di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione costituisce grave inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con IRCCS SYNLAB SDN. Il presente contratto potrà essere risolto per fatto e colpa dell'Istituzione CNR con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne IRCCS SYNLAB SDN del gruppo Synlab.

Art. 13 Obbligo di segretezza

1. Il CNR e l'IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dall'IRCCS e dal CNR nei confronti di terzi.

Art. 14 – Durata

L'accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 15 – Recesso

1. Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

2. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

3. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 16 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

Art. 17 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e del CNR applicabili in materia.

2. La collaborazione del personale CNR con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

3. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non é prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.

4. Il CNR prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.

5. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.

6. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Il Presidente

Il Presidente del CdA e Legale Rappresentante

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

SYNLAB SDN S.p.A. IRCCS

Tabella 1. Strutture CNR associate alla Piattaforma congiunta

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Accordo Quadro, per la realizzazione dei progetti di ricerca collaboreranno con l'IRCCS SYNLAB i seguenti Istituti del CNR:

- Istituto di Scienze dell'Alimentazione (ISA) -
- Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB) -
- Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale (IEOS)
- Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC)
- L'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" (ISASI)
- Istituto di informatica e telematica (IIT)

Allegato 1 – Aree d’interesse scientifico-MDC [all’art. 1 comma 2 indicare un’area principale, un’area correlata ed eventuali sotto are e d’interesse] Diagnostica

Allegato 2 Sintesi Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Parte Terza: istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca-Partecipazione alle attività di ricerca, applicabile alle Istituzioni Universitarie e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca

Sono citate le leggi sopra richiamate (d.P.R. n. 382 del 1980, art. 11; D.Lgs. 165 del 2001; Legge n. 230 del 2005; Legge n. 240 del 2010), rilevando in particolare le seguenti norme: **pag. 18:** art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 (che prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni); **pag. 19:** art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che ritiene esservi “... *compatibilità con il regime a tempo pieno delle attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*”; **pag. 19:** art. 6 comma 10 della Legge 240/2010, che distingue tra attività “*liberamente svolte*” e attività che richiedono espressa autorizzazione del Rettore, con la precisazione MIUR-ANAC che “*l’attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica*”, da distinguersi pertanto dall’attività libero-professionale, incompatibile con il regime a tempo-pieno, mentre “*l’attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10*” (**pag. 21**), cosicché l’attività di consulenza scientifica d’interesse dell’IRCCS è da intendersi come “*Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al settore concorsuale di afferenza*” (**pag. 22**), trattandosi di “... *<attività di collaborazione scientifica>... [che] consiste nella partecipazione a progetti di ricerca, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo... attività derivate da commesse, contratti o convenzioni... alla cui ... realizzazione l’Università concorra, Regolarmente approvati dall’Ateneo*” (**pag. 23**).

Norme di riferimento:

Art. 1, comma 1 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n 288: “*Gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione sanitaria, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità*”.

Art. 14, commi 10-12 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche con L 8 novembre 2012 n. 189 su criterio di riconoscimento e di conferma degli IRCCS, a integrazione e modifica di quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003: *quali/quantità dei prodotti scientifici di comprovato valore internazionale.*

Art. 2 L. 24.12.2007 n. 244 comma 313 che identifica per l’area biomedica ai fini del riconoscimento del livello scientifico eccellente: indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale, quali l’*impact factor* e il *citation index*.

Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 190/2012: prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni.